

COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10

SETTORE N. 10
Del

GENERALE N. 478
DETERMINA N. 76

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MICRO NIDO DI INFANZIA PRESSO LA STRUTTURA NEL COMUNE DI PALOMONTE. REFFICA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

Il giorno 21/08/2018 nella Casa Comunale, il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, assunto le funzioni e le responsabilità gestionali CONFERITE CON DECRETO SINDACALE N.5168 DEL 03/07/2018, ha adottato la determinazione in oggetto.

Il Responsabile
Fto. ANTONIO A. GIGLIO

IL RESPONSABILE COORDINATORE

VISTO il decreto sindacale prot. n. 5123 del 28.7.2007, parzialmente annullato e modificato con successivo decreto Prot. n. 312 del 12.1.2007, con il quale il Sindaco del Comune di Palomonte, in armonia con le richiamate determinazioni del Coordinamento Istituzionale ed ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 20.7.2006 per l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi previsti dal Piano di zona, nominò il dipendente Antonio Armando Giglio responsabile/ coordinatore del piano di zona S10, attribuendogli le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, altresì, il decreto Prot. n. 4088 del 10.6.2011 il Sindaco del Comune di Palomonte confermò il dipendente Antonio Armando Giglio l'incarico di responsabile/coordinatore del piano di Zona per la dignità e la cittadinanza sociale del Distretto Sociale S3 ex S10;

VISTO, il decreto prot. n.5884 del 01.08.2013 con il quale il Sindaco del Comune di Palomonte ha assegnato la responsabilità dell'area socio assistenziale ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo Sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO il decreto Prot. n. 5432 del 19.06.2017 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'Area Socio Assistenziale ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, il decreto Prot. n. 8507 del 09.10.2017 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la Responsabilità dell'Area Socio Assistenziale ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, infine, il decreto Prot. n.7 del 02.01.2018 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la Responsabilità dell'Area Socio Assistenziale ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, infine, il decreto Prot. n. 5168 del 04.07.2018 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la Responsabilità dell'Area Socio Assistenziale ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

RILEVATO che la delibera del CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, pubblicata nella G.U. n. 293 del 17/12/2012, con la quale su proposta del Ministro per la coesione territoriale, sono state individuate, in relazione a ciascun programma/intervento, le Amministrazioni e gli Organismi responsabili dell'attuazione dei programmi di intervento finanziati con le risorse provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari 2007-2013, inserite nel Piano di Azione Coesione (PAC);

CHE con la predetta delibera n. 113/2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale Amministrazione responsabile della gestione del programma di intervento del Piano di Azione e Coesione concernente "l'infanzia e gli anziani non autosufficienti", destinando risorse finanziarie per un ammontare complessivo di euro 730 milioni di cui euro 400 milioni per i servizi di cura all'infanzia ed euro 330 milioni per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti a favore degli Ambiti/Distretti socio-sanitari che hanno sede nelle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza 2007-2013 (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

CHE con il decreto n. 3 del 20 marzo 2013 è stato adottato il "Documento di Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO)", che prevede l'articolazione del Programma in quattro piani regionali di intervento sulla base del riparto finanziario delle risorse già definito dal Piano di azione coesione in relazione alle azioni per la prima infanzia e per gli anziani non autosufficienti;

CHE con il decreto n. 4 del 20 marzo 2013 è stato adottato il Primo Atto di Riparto delle risorse finanziarie, pari ad euro 250 milioni, del Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia ed agli anziani non autosufficienti, assegnando euro 130 milioni ai servizi agli anziani ed euro 120 milioni ai servizi all'infanzia;

CHE con i successivi decreti n. 7 e 8 del 2 aprile 2013, è stata individuata l'organizzazione dell'Autorità di Gestione e sono stati nominati i dirigenti responsabili degli Uffici della struttura; CHE con i successivi decreti nn. 10 e 11 del 12 Giugno 2013 sono stati adottati i Formulari e le Linee Guida, rispettivamente, per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, contenenti le indicazioni per la presentazione dei piani di intervento da parte degli Ambiti/Distretti socio-sanitari aventi sede nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) relative al Primo Atto di Riparto delle risorse finanziarie di cui al decreto n. 4 del 20 marzo 2013 dell'Autorità di Gestione;

CHE con decreto n. 240 del 7 ottobre 2014 è stato adottato il Secondo Atto di Riparto delle risorse finanziarie del Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia ed agli anziani non autosufficienti, suddiviso nei due allegati: Servizi di cura all'infanzia (per 238 milioni di euro) e Servizi di cura agli Anziani non autosufficienti (per 155 milioni di euro);

CHE con il successivo decreto n. 289 del 28 novembre 2014, a parziale modifica di quanto disposto con il citato decreto n. 240 del 7 ottobre 2014, le tabelle annesse agli atti relativi al Secondo Piano di Riparto riguardanti la Regione Calabria sono state sostituite;

VISTI i Decreti 1220/2016, 1278/2016, 1549/2017, n. 1723/2017 e la circolare n. 7473/2016 dell'Autorità di Gestione – Ministro dell'Interno con il quale sono state riassegnate le risorse relative al I e II riparto per l'importo complessivo relativo ai servizi di cura all'Infanzia pari ad € 301.234,00;

VISTA La Circolare Ministeriale prot. 7136 del 14.12.2017 con quale sono state ridefiniti i modelli e i supporti informatici per la rimodulazione/ riprogrammazione dei piani di intervento alla luce del differimento della scadenza al 30.06.2020;

CONSIDERATO che allo stato le strutture in disponibilità del Piano di Zona e già attive, sono:

Micro Nido del Comune di Palomonte;

Micro Nido del Comune di San Gregorio Magno;

RICHIAMATA, la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 3 del 24.02.2018 con la quale si autorizzava l'Ufficio del Piano di Zona di chiedere ai Comuni di Buccino, Valva, Santomena, Ricigliano, Castelnuovo di Conza, compreso il Comun di Laviano la messa a disposizione a favore del Piano di Zona S3 ex S10, pena la mancata attivazione del servizio, delle strutture, immediatamente disponibili e opportunamente arredate per il servizio di cui sopra, munite di apposita certificazione di agibilità da destinare a servizi integrativi per la prima infanzia, assumendosi formalmente gli oneri per le spese riferite alle utenze (luce, riscaldamento, acqua, ecc.), alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'allestimento (arredi e attrezzature), nonché, una volta acquisite le disponibilità, a procedere alla rimodulazione, per i motivi espressi in narrativa, del Piano dei servizi di cura all'Infanzia, alla luce del differimento disposto dall'Autorità di Gestione nella persona del Prefetto Caterina Amato, con l'avvenuta approvazione da parte del Gruppo di Azione e Coesione della proposta di proroga del termine di chiusura del Programma al 30 giugno 2020.

DATO ATTO che a seguito di formale richiesta prot. 1786 del 28/02/2018 da parte del Responsabile del Piano di Zona S3 ex S10, sono pervenute le seguenti comunicazioni di disponibilità:

COMUNE DI BUCCINO, trasmissione Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2018, acquisita al protocollo del Comune di Palomonte (capofila) con n. 2213 del 16/03/2018;

COMUNE DI VALVA, comunicazione prot. 1301 del 16/03/2018 acquisita al protocollo del Comune di Palomonte (capofila) con n. 2339 del 21/03/2018;

COMUNE DI SANTOMENNA, comunicazione prot. 791 del 20/03/2018, acquisita al protocollo del Comune di Palomonte (capofila) con n. 2421 del 23/03/2018;

COMUNE DI LAVIANO, comunicazione prot. 3008 del 9/05/2018, acquisita al protocollo del Comune di Palomonte (capofila) con n. 3855 del 16/05/2018;

VISTA, infine, la delibera del Coordinamento Istituzionale n. 12 del 29/05/2018, con la quale sono state approvate le Schede di intervento relative al differimento 2019, come di seguito inoltrate all'Autorità di Gestione dei Fondi PAC – Ministero dell'Interno:

Scheda 1) Micro Nidi differimento 2019 – per un importo complessivo pari €247.073,22, di cui € 217.073,32 a valere sui fondi PAC Servizi di Cura all'Infanzia ed €30.000,00 a valere sulle quote di compartecipazione degli utenti;

Scheda 2) Ludoteche differimento 2019 – per un importo complessivo pari €88.731,37, di cui € 84.051,37 a valere sui fondi PAC Servizi di Cura all'Infanzia ed €4.680,00 a valere sulle quote di compartecipazione degli utenti;

RILEVATO che ai fini dell'espletamento della procedura di gara, con determina dirigenziale n. 408 del 19/07/2018 è stata avviata la procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura mediante utilizzo del sistema ME.PA. Consip per "l'affidamento della gestione del servizio Micro-Nido d'infanzia ubicato nel Comune di Palomonte (loc. Bivio – via Tempa Gaudiana)" CIG: 7575885A11 CUP: G51G18000020001

CHE l'avviso pubblico approvato come sopra è stato pubblicato con n. albo 761 prot. 5663 del 20.07.2018;

ATTESO CHE entro la data fissata per il termine della presentazione delle istanze al 6 agosto 2018 sono pervenute n.6 manifestazioni di interesse;

VERIFICATO sul Me.Pa. la regolare iscrizione degli operatori economici, così come previsto al punto 2) del citato avviso per l'acquisizione di Manifestazioni di interesse;

RICHIAMATO il punto 6 del citato Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, nella parte relativa alle indicazioni sulla procedura di selezione;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 453 del 10/08/2018 è stato approvato il Bando di gara e relativi allegati nonché il Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio micro-nido d'infanzia presso la struttura ubicata nel comune di Palomonte (loc. Bivio – via Tempa Gaudiana) mediante il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA)

RISCONTRATO che nel sopra richiamato Capitolato speciale d'appalto sono stati rinvenuti i seguenti errori:

All' art. 6, c1, lett.B punto 9.2.3 compare la voce "Assistenza Specialistica per gli alunni disabili" anziché "micro nidi d'infanzia";

All' art. 9, alla voce della griglia 9.2.3 corrisponde un punteggio pari a 15 (quindici) anziché 10 (dieci)

RITENUTO di dover apportare le giuste correzioni rettificando, nelle parti sopra indicate, il capitolato speciale di appalto, approvato n. 453 del 10/08/2018

RISCONTRATA la propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Di rettificare il Capitolato speciale d'appalto, approvato con determina dirigenziale n. 453 del 10.08.2018, nelle parti sopra citate;

Di allegare alla presente il nuovo capitolato speciale di appalto rettificato come in premessa;

Di comunicare alle imprese di cui alla RdO del 10.08.2018;

DI dare atto, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e del D.Lgs. n. 50/2016 che:

Il Responsabile del presente procedimento è Antonio Armando Giglio;

Ai sensi dell'art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono di motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al TAR ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;
- b) straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO D'INFANZIA PRESSO LA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI PALOMONTE (LOC. BIVIO – VIA TEMPA GAUDIANA) MEDIANTE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) CUP G51G18000020001 – CIG: 7575885A11

Il Piano di Zona del Distretto Sociale S3 ex S10, vista la Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE, il D.Lgs.n. 50/2016, il D.P.C.M. 31.3.2001, la L.R. n. 3/07, la L.R. n. 11/07, la D.G.R.C. n. 1079\2002, la D.G.R.C. n. 41/2001, il Regolamento Regionale n. 4/2014 e il Catalogo dei servizi, di cui alla D.G.R. Campania n. 107/2014, intende affidare il servizio di seguito indicato, relativamente al proprio territorio, ad organismi e soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità secondo la legge.

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto, prezzo a base d'asta, tipo di gara e criteri di aggiudicazione

Il servizio che si intende appaltare è riferito all'affidamento per la gestione del Micro Nido d'Infanzia ubicato nel comune di Palomonte (Loc. Bivio – via Tempa Gaudiana, afferente al Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale S3 ex S10. - Cod. Nomenclatore (B1).

Esso deve essere eseguito in maniera conforme al documento tecnico operativo di cui al punto 8.1.3 del presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria devono avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicate nel presente Capitolato.

Ai fini dell'offerta economica l'importo di gara è il seguente:

MICRO NIDO PALOMONTE - €117.653,91 oltre IVA, che dovrà comprendere:

Prestazione rese da Educatrici Professionali (per un numero di ore destinate al servizio presumibilmente pari a 3.960);

attività di coordinamento;

Prestazione rese da personale addetto ai servizi generali e ausiliari (per un numero di ore presumibilmente pari a 1.980);

ore di prestazione rese da personale addetto al servizio mensa;

spese servizio mensa

spese generali.

La durata complessiva del servizio è di n. 10 mesi.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei servizi dati in appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui l'Autorità di gestione del PAC Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti – nell'ambito della rimodulazione/riprogrammazione del Piano di intervento per i servizi di Cura ed a seguito di rideterminazione e riassegnazione degli importi di cui al Decreto n. 1723/PAC 11/08/2017 per qualsiasi motivo non dovesse erogare e/o decurtare le risorse assegnate, si riserva la facoltà, con preavviso di giorni 30 e senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché, di recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza naturale così come previsto all'art. 2 e dunque in applicazione dell'art. 12 del D.M. n. 145\2000.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara nel caso in cui venissero a mancare i presupposti economici per la copertura del servizio.

Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione di cui all'art. 19 del Capitolato.

Articolo 2 – Durata dell'affidamento

Il servizio oggetto del presente capitolato sarà affidato, per singolo lotto, dalla data indicata nell'atto di aggiudicazione per un periodo di 10 mesi, di attività improrogabilmente fino a giugno 2019 (scadenza del PAC Infanzia).

Si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, salvo proroga necessaria all'espletamento di nuova gara.

E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito. La stazione appaltante, tuttavia, si riserva la facoltà di avvalersi della possibilità di proroga, ovvero della facoltà prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Essendo volontà del Piano di Zona S3 ex S10 non interrompere l'erogazione delle prestazioni aventi carattere di indispensabilità, indifferibilità ed essenzialità per la collettività, alla Ditta aggiudicataria sarà richiesta la perfetta continuità del servizio in corso; l'impresa, pertanto, si impegna ad essere pronta ad avviarlo dalla data comunicata dall'amministrazione, anche se entro tale data non è stata ancora consegnata la documentazione di cui all'art. 18. In tal caso è stabilito che l'amministrazione potrà procedere ad immediata revoca dell'affidamento nel caso in cui detta documentazione non venisse più trasmessa; pertanto, il contratto è impegnativo per l'Aggiudicatario dalla data di avvio del servizio, preventivamente comunicata e accettata da quest'ultimo, sotto riserva di legge e nelle more dell'acquisizione della documentazione definitiva.

Le imprese, in caso di proroga espressa da parte dell'amministrazione, sono impegnate a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui al primo capoverso del presente articolo, la continuità dei servizi.

L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dagli atti di assegnazione, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio/intervento stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 30, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti, e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, di accelerazione, di buon andamento dell'azione amministrativa. Il presente affidamento si connota infatti per la sua doppia natura di provvedimento amministrativo e di convenzione d'appalto di servizio e dunque soggiace alle regole del diritto privato e a quelle del diritto pubblico, in virtù della natura complessa della fattispecie.

Articolo 3 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici iscritti al ME.PA., di cui all'art. 45, lett. a ,b ,c ,d ,e, f, del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) - imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative-, b) -consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane-, e c) -consorzi stabili,;

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) -raggruppamenti temporanei di concorrenti-, e) -consorzi ordinari di concorrenti-, f) -le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete- e g) -gruppo europeo di interesse economico-;

operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Non possono partecipare contemporaneamente alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara, relativi a: idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Nel caso di mancato possesso dei requisiti innanzi citati la Commissione tecnica non ammetterà la ditta partecipante alla successiva fase della valutazione dell'offerta.

Articolo 4 – Organizzazione di volontariato

Le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91, della Legge Regionale n. 9/93, della L. 328/00, del D.P.C.M. 30.03.01, del D.P.R. 03.05.01, della D.G.R.C. 1079/02 e dell'art. 14 della L.R. n. 11/07, sono valorizzate dal presente Capitolato per l'apporto che sono in grado di dare al sistema di interventi e servizi sociali su base territoriale.

Tuttavia, con espresso richiamo al punto n. 3 della D.G.R.C. 1079/02 e all'art. 14, commi 2 e 3 della L.R.n. 11/07, la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione non è aperta alle organizzazioni di volontariato, alle quali, invece, è riconosciuto il ruolo di affiancamento in rete ai servizi e di sperimentazione di progetti innovativi, essendo la loro attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le organizzazioni di volontariato, pertanto, non potranno in alcun modo partecipare alla presente gara. Potranno, invece, partecipare alla gestione del servizio affiancando il soggetto aggiudicatario, solo nella fase successiva alla aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto.

Articolo 5 – Criteri di selezione

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara, pena l'esclusione dalla stessa, relativi a:
requisiti di idoneità professionale;
capacità economica e finanziaria;
capacità tecnica e organizzativa;

5.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per categoria di attività analoga a quella oggetto dell'appalto, ovvero per i cittadini di altri Stati membri dell'U.E., in uno dei registri professionali o commerciali, di cui al comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016, ed eventuali iscrizioni ad albi regionali e/o provinciali di categoria

5.2 CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Almeno 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie, di cui all'Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione – D.Lgs. 50/2016 o, se del caso, Polizza assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4 lett. c, del D.Lgs. 50/2016; In caso di RTI, costituita o costituenda, il predetto requisito deve essere dimostrato da tutte le imprese partecipanti, pena l'esclusione dalla gara.

5.3 CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

Esperienza nel triennio 2015-2017, per minimo 12 mesi, nella gestione di servizi di nido, micro nidi e servizi integrativi per l'infanzia per un importo almeno pari a quello a base d'appalto presentando l'elenco degli stessi, il loro oggetto, gli importi, le date e i destinatari, con enti pubblici.

Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

Articolo 6 – Documentazione da produrre per partecipare alla gara (a pena di esclusione)

I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena l'esclusione, devono inviare digitalmente sul ME.PA. i documenti di seguito richiesti con apposizione di firma digitale certificata da parte del legale rappresentante, in formato P7m:

A) BUSTA N. 1 (da aprire in seduta pubblica di ammissione), riportante la seguente dicitura: "Domanda e documentazione amministrativa relativa all'affidamento del "Servizio di gestione Micro Nido d'Infanzia di Palomonte", nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara e contenente la seguente documentazione:

domanda di partecipazione, con l'indicazione del lotto o dei lotti per i quali si concorre e la dichiarazione del possesso dei requisiti professionali, economico finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal presente capitolato (All. 1)

Cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo dell'appalto riferito al singolo lotto o ai lotti per i quali si concorre (esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 21 del DPR n. 663/1972), costituita nelle forme di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a garanzia dell'offerta presentata;

Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto con firma digitale in segno di accettazione. (formato p7m) In caso di ATI o Consorzi semplici lo stesso deve essere firmato digitalmente da tutti i partecipanti;

In caso di avvalimento produrre dichiarazione sostitutiva di cui al modello in allegato (All.2-3)

N. 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ovvero Polizza assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4 lett. c, del D.Lgs. 50/2016;

Dichiarazione art. 80 D.Lgs 50/2016 (all. 4);

Dichiarazione generale (all. 5).

attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti di gara e del Progetto di Piano, rilasciato dall'Ufficio di Piano S3 ex S10 (All. 7 modello attestazione sopralluogo). Nel caso di RTI da costituire, l'attestazione di sopralluogo deve essere presentata da parte di tutti i partecipanti.

B) BUSTA N. 2 - da aprire in seduta segreta di valutazione, riportante la seguente dicitura:

"Documentazione per la valutazione dell'offerta tecnica relativa all'affidamento del "Servizio di gestione Micro Nido d'Infanzia di Palomonte" nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara e contenente i documenti richiesti per la valutazione della propria offerta in maniera conforme a quanto previsto all'art. 9, paragrafi 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1 e 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, a pena di non valutabilità dei rispettivi requisiti di qualità, dunque:

- (9.1.1) Prospetto/relazione (All. 6) relativa alle esperienze e attività documentate nel servizio nido e micro nido d'infanzia aventi come stazione appaltante una P.A., a pena di non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, eventualmente corredato della documentazione ritenuta utile a consentire una esauriente e completa valutazione e sottoscritto dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici);
- (9.1.2) Capacità progettuale adeguata (All. 6): Descrizione tecnico-operativa contenente le modalità di attuazione del servizio (Progetto educativo)
 - Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una "descrizione tecnico-operativa/Progetto educativo" dai soggetti partecipanti e sottoscritto dal legale rappresentante in caso di impresa singola o dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici;
- (9.1.3) Elementi aggiunti e migliorativi rispetto alle attività previste dal Capitolato Speciale d'Appalto (All. 6).

- Trattandosi di gara da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta migliorativa ed aggiuntiva, dettagliata nella suddetta relazione, dovrà espressamente esplicitare e quantificare in termini economici la valorizzazione dei beni e servizi offerti ed i costi riferiti alle attività aggiuntive proposte dai partecipanti (ad es. materiali ludici, trasporto, rete internet, prolungamento periodo oltre i 10 mesi, pre e post accoglienza, ecc.).

- (9.2.1) Storicità dell'impresa/organizzazione (All. 6) risultante da certificazione storica della CCIAA

- In caso di ATI o di Raggruppamenti o di Consorzio semplice, il punteggio viene calcolato sulla base del concorrente più giovane.

- (9.2.2) Fatturato globale (All. 6), per un importo pari al triplo di quello posto a base d'asta di attività nell'ultimo triennio aventi come stazione appaltante una P.A. sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici);

(9.2.3) Fatturato relativo (All. 6) a servizi nel settore oggetto della gara (micro nido di infanzia) per un importo pari al doppio di quello posto a

base d'asta di attività nell'ultimo triennio aventi come stazione appaltante una P.A.

(Valutazione in base al volume economico delle attività) sottoscritta dal legale

rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee

d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici).

C) BUSTA N. 3 - da aprire in seduta pubblica di valutazione), riportante la seguente dicitura:

"Offerta economica relativa all'affidamento del "Servizio di gestione Micro Nido d'Infanzia di Palomonte", nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara e contenente, a pena di esclusione:

L'offerta economica (All.8) (di cui all'art. 8.3, paragrafo 8.3.1) redatta in competente carta da bollo, o in carta semplice per i soggetti esenti (es. ONLUS), intestata, datata, timbrata e, a pena di esclusione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (N.B. in caso di ATI o di raggruppamento o di Consorzi semplici da rappresentante legale di ciascuna impresa); il piano finanziario, da redigere secondo le indicazioni di cui all'articolo 11.

L'offerta economica dovrà, pena l'esclusione, indicare:

- il prezzo complessivo dell'offerta, oneri della sicurezza aziendale (art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016) e percentuale di ribasso (indicati, a pena di esclusione, sia in cifre che in lettere) che l'impresa o l'ATI concorrente si dichiara disposta ad offrire sull'importo posto a base di gara IVA esclusa nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati. In caso di discordanza varrà la percentuale espressa in lettere. Non saranno ammesse offerte in aumento, incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

La documentazione deve essere inoltrata telematicamente e pervenire, pena l'esclusione dalla stessa, entro e non oltre **il 25/08/2018**

Si precisa che non è comunque consentito ad uno stesso Soggetto di presentare contemporaneamente domande e offerte in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di Soggetti aventi gli stessi rappresentanti legali e che concorrono in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto.

La gara è valida anche in presenza di una sola offerta che risponde ai requisiti formali e minimi qualitativi previsti dal presente Capitolato.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, comunque, di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non soddisfacente sia sotto il profilo qualitativo, sia economico.

In caso di aggiudicazione, entro il termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, il Soggetto aggiudicatario deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, formale documentazione relativa a tutto quanto autocertificato, come da articolo 18 del presente capitolato, salvo i casi previsti dalla legge. Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rese, si procederà alla revoca sanzionatoria o all'annullamento dell'affidamento dell'incarico. In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito. E' fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato nel caso in cui l'aggiudicatario non si presentasse per la stipula del contratto.

Articolo 7 – Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita, a scelta del concorrente:

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

in contanti, con versamento presso la Tesoreria comunale – Banca di Credito Cooperativo di Aquara - effettuato previa compilazione di apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali; da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del D.Lgs. 50/2016).

essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

3) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

4) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del

certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità ivi previste;

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva può essere ridotto del cinquanta per cento qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Articolo 8 – Commissione giudicatrice

La procedura di gara sarà svolta da apposita Commissione, composta da membri nominati dal Responsabile del Piano di Zona S3 ex S10, ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016, e si svolgerà:

I° fase: In seduta pubblica

La prima fase della gara si terrà in "seduta pubblica" presso l'Ufficio del Piano di Zona S3 ex S10 di Palomonte – Corso Umberto I, n. 19 - 84020 Palomonte (SA) " e sarà comunicata ai partecipanti, sempre sul Me.Pa., almeno 3 giorni prima della seduta .

La Commissione Giudicatrice, provvederà all'apertura della busta virtuale riportante all'esterno la dicitura "Domanda e documentazione amministrativa relativa all'affidamento del servizio di gestione Micro Nido d'Infanzia di Palomonte" e alla verifica che contenga tutti i documenti richiesti. Valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Bando di Gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto e, quindi, procederà all'ammissione dei concorrenti idonei.

II° fase: In seduta riservata

La Commissione Giudicatrice, procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente ed all'assegnazione dei relativi punteggi.

III° fase: in seduta pubblica

La Commissione Giudicatrice, dopo le suddette operazioni, in seduta pubblica, procederà: all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte.

alla verifica delle eventuali anomalie delle offerte in base alle prescrizioni di cui all'art. 97, comma 3, D. Lgs 50/2016.

L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto.

Delle predette operazioni verrà redatto Verbale.

La stazione appaltante si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni, rispetto a date e orari sopra indicati, esclusivamente a mezzo comunicazione inviata tramite il Portale MePa Consip.

Articolo 9 – Procedura di aggiudicazione e griglia di valutazione

La gara è aggiudicata all'offerta qualitativamente più adeguata al Servizio richiesto, nonché economicamente più vantaggiosa.

La griglia di valutazione è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l'Aggiudicatario della gestione del Servizio previsto dal presente Capitolato, in base ai requisiti che attengono alla qualità dell'offerta.

Aggiudicatario del Servizio riferito ad un solo lotto previsto dal presente Capitolato, pertanto è il Soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione, raggiunge il punteggio maggiore in graduatoria.

E' fatto salvo il potere da parte della Commissione tecnica in merito alla eventuale fissazione di criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire il punteggio prima dell'apertura delle offerte, così come il potere/dovere di interpretazione evolutiva del bando di gara e del Capitolato con gli annessi allegati.

Griglia di Valutazione

N.	Dimensione qualitativa	Criterio qualitativo	Punteggio
9.1	QUALITA' DEL SERVIZIO – cfr. allegato a), dimensione “X3”, della D.G.R.C. 1079/02, max punti 45 così suddivisi:	9.1.1 Esperienze e attività documentate nel servizio di nido, micro nido e servizi integrativi per l'infanzia, svolte nel triennio 2015 -2017, aventi come stazione appaltante una pubblica amministrazione. (valutazione in base alla durata)	Max 5 punti
		9.1.2 Capacità progettuale adeguata: Documento tecnico operativo contenente la descrizione delle modalità di attuazione del servizio.	Max 15 punti
		9.1.3 Elementi aggiunti e/o migliorativi rispetto alle attività previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.	Max 25 punti
9.2	QUALITA' ORGANIZZATIVA – cfr. allegato a), dimensione “X2”, della D.G.R.C. 1079/02, max punti 25, così suddivisi:	9.2.1 Anzianità di Costituzione della ditta partecipante. In caso di ATI il punteggio viene calcolato sulla base del concorrente più giovane.	Max 5 punti
		9.2.2 Fatturato Globale, per un importo pari al triplo di quello posto a base d'asta di attività nel triennio 2015-2017 aventi come stazione appaltante una P.A. (Valutazione in base al volume economico delle attività)	Max 10 punti
		9.2.3 Fatturato Relativo a servizi nel settore oggetto della gara per un importo pari al doppio di quello posto a base d'asta di attività nel triennio 2015-2017 aventi come stazione appaltante una P.A. (Valutazione in base al volume economico delle attività)	Max 10 punti
9.3	QUALITA' ECONOMICA - max punti 30	9.3.1 Prezzo offerto	Max 30 punti
			Max 100 punti

A parità di punteggio la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge.

Di seguito sono specificate le modalità per l'attribuzione dei punteggi in riferimento alla suddetta griglia di valutazione.

9.1 Dimensione qualitativa: QUALITA' DEL SERVIZIO - (MAX 45 punti)

9.1.1 Criterio qualitativo: Esperienze e attività documentate nel servizio nido, micro nido e servizi integrativi per l'infanzia (valutazione in base alla durata) (All.4)

Peso : max 5 punti, così assegnati base all'adeguatezza a quanto previsto di seguito:

- a) 0 punti in caso di mancata o inesatta compilazione del documento o di mancanza di chiarezza;
- b) fino a 12 mesi di attività svolta : punti 1;
- c) da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi : punti 2;
- d) da 24 mesi e 1 giorno a 36 mesi: punti 3;
- e) oltre 36 mesi: punti 5

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000, contenente una tabella in cui viene riportato: l'elenco dei servizi oggetto di gara effettuati dal partecipante, ente appaltante, il compenso, la durata e il totale degli anni di attività svolte, sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante;

In caso di ATI o di Raggruppamenti o di Consorzio semplice, l'esperienza e attività documentate nel servizio oggetto di gara sono cumulabili. I partecipanti devono produrre un'unica dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di tutti i partecipanti all'A.T.I., contenente una tabella in cui viene riportato: il soggetto partecipante, l'elenco dei servizi oggetto di gara effettuati dal partecipante, ente appaltante, il compenso, la durata e il totale degli anni di attività svolte.

9.1.2 Criterio qualitativo: Capacità progettuale adeguata: Documento tecnico operativo contenente la descrizione delle modalità di attuazione del servizio

Peso: max 15 punti, così assegnati:

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, un documento relativo alla strutturazione operativa che i partecipanti intendono dare al servizio. Il documento tecnico operativo dovrà essere redatto nel rispetto dei seguenti elementi:

- analisi di contesto;
 - obiettivi e finalità;
 - dettaglio delle attività, modalità e tempi di organizzazione del servizio
- Procedure interne di valutazione e controllo.

Di seguito si riportano i criteri di valutazione:

1) valutazione della descrizione corretta e completa del contesto territoriale – max 3 punti così ripartiti:

- a. 0,00 punti in caso di assenza della descrizione;
- b. 1,00 punti in caso di sufficiente descrizione del contesto territoriale;
- c. 2,00 punti in caso di discreta descrizione del contesto territoriale;
- d. 3,00 punto in caso di adeguata descrizione del contesto territoriale;

2) valutazione della coerenza degli obiettivi e finalità del progetto - max 3 punti così ripartiti:

- a. 0,00 punti in caso di assenza delle finalità del progetto;
- b. 1,00 punti in caso di sufficiente coerenza degli obiettivi e delle finalità del progetto;
- c. 2,00 punti in caso di discreta coerenza degli obiettivi e delle finalità del progetto;
- d. 3,00 punti in caso di adeguata coerenza degli obiettivi e delle finalità del progetto;

3) valutazione della adeguatezza della descrizione delle attività, modalità e tempi di organizzazione del servizio - max 9 punti così ripartiti:

- a. 0,00 punti in caso di assenza di descrizione delle attività modalità e tempi di organizzazione del servizio;
- b. 3,00 punto in caso di sufficiente descrizione delle attività, modalità e tempi di organizzazione del servizio;
- c. 6,00 punti in caso di discreta descrizione delle attività, modalità e tempi di organizzazione del servizio;
- d. 9,00 punti in caso di adeguata descrizione delle attività, modalità e tempi di organizzazione del servizio

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, che il Documento Tecnico venga firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da un suo procuratore.

In caso di ATI o di Raggruppamenti o di Consorzio semplice, si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, che il Documento Tecnico venga firmato digitalmente (formato p7m) o da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti;

9.1.3 Criterio qualitativo: Elementi aggiunti e migliorativi rispetto alle attività previste dal Capitolato Speciale d'Appalto

Peso: max 25 punti, così assegnati:

- a) 0 punti in caso di mancata presentazione della relazione di seguito descritta o di sua assoluta inadeguatezza;
- b) max 5 punti per relazione valutata in modo sufficientemente adeguato;
max 15 punti per relazione valutata in modo discretamente adeguato;
- d) max 25 punti per relazione valutata in modo ottimamente adeguato.

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione riguardante le eventuali risorse complementari, eccedenti quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative alle attività previste nel progetto di piano. Tali risorse devono essere quantificate in termini economici e non devono incidere in nessun modo sull'importo complessivo a base d'asta e dunque essere a totale carico dell'aggiudicatario. Si precisa che le proposte migliorative ed aggiuntive devono essere necessariamente pertinenti e coerenti con il servizio oggetto di gara, pena la non valutazione del presente criterio qualitativo.

A solo titolo indicativo, alcuni parametri di valutazione degli elementi migliorativi e aggiuntivi potrebbero essere ad es. le eventuali ore aggiuntive da quantificare e specificarne la destinazione rispetto alle diverse attività del nido (ad es. l'organizzazione di un pre e post accoglienza; la previsione di aperture straordinarie in giornate festive; per altre attività oltre quelle ordinariamente programmate, ecc.).

La valutazione sarà attribuita non soltanto in base alla presenza, parziale o totale, di questi elementi proposti, ma anche in base alla congruità, validità, efficacia, adeguatezza degli stessi rispetto alla tipologia di servizio bandito.

In caso di ATI o di Raggruppamenti o di Consorzio semplice, la relazione unica deve essere firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti;

9.2 Dimensione qualitativa: QUALITA' ORGANIZZATIVA - (MAX 25 punti)

9.2.1 Criterio qualitativo: Anzianità di costituzione della ditta partecipante.

Peso: max 5 punti, così assegnati:

- a) in caso di costituzione prima dei 3 anni: punti 1
- b) in caso di costituzione da 3 a 5 anni: punti 3
- c) in caso di costituzione oltre i 5 anni: punti 5

In caso di ATI o di Raggruppamenti o di Consorzio semplice, si richiede, ai fini della valutazione del requisito una dichiarazione unica, ai sensi del DPR 445 del 2000, sottoscritta con firma digitale (formato P7m) dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti all'A.T.I. Il punteggio sarà calcolato sulla base del concorrente più giovane.

9.2.2 Criterio qualitativo: Fatturato globale, per un importo pari al TRIPLO di quello posto a base d'asta di attività nell'ultimo triennio aventi come stazione appaltante una P.A. (Valutazione in base al volume economico delle attività)

Peso: max 10 punti, così assegnati:

- a) inferiore a €352.961,73: punti 1
- b) da 352.961,74 a 470.615,64: punti 3
- c) da 470.615,64 a 588.269,55: punti 5
- d) oltre 588.269,56: punti: 10

9.2.3 Criterio qualitativo: Fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara per un importo pari al DOPPIO di quello posto a base d'asta di attività nell'ultimo triennio aventi come stazione appaltante una P.A. (Valutazione in base al volume economico delle attività)

Peso: max 10 punti, così assegnati:

- a) inferiore a 235.307,82: punti 1
- b) da 235.307,83 a 352.961,73: punti 3
- c) da 352.961,74 a 470.615,64: punti 5
- d) oltre 470.615,65: punti: 10

9.3 Dimensione qualitativa: QUALITA' ECONOMICA - (MAX 30 PUNTI)

9.3.1 Criterio qualitativo: economicità (in relazione al mantenimento della qualità complessiva dell'offerta)

Offerta economica. Si precisa che un ribasso superiore al 5% dell'importo a base d'asta, costituirà motivo di esclusione - Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$X = B \times 30$ (punteggio massimo)

A

Dove

A = Prezzo offerta da valutare, B = Prezzo offerta più bassa e X = Punteggio attribuito all'offerta;

Per le offerte anomale trova applicazione l'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016

La percentuale di ribasso dovrà essere motivata nel piano finanziario, da redigere secondo le indicazioni di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

Articolo 10 – Caratteristiche e corrispettivi del servizio/intervento affidato a base d'asta

Il Servizio deve essere eseguito in maniera conforme al progetto generale di seguito descritto, nonché al documento tecnico operativo e agli altri documenti tecnici che l'aggiudicatario ha eventualmente presentato per la partecipazione alla gara. Quest'ultimo, infatti, se presentato, diventa parte integrante e sostanziale degli impegni contrattuali assunti dal Soggetto aggiudicatario.

Finalità:

Il micro nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale per i bambini di età compresa da zero a tre anni, che accoglie i piccoli per diverse ore della giornata, garantendo servizio di mensa, con l'ausilio della cucina interna alla struttura, ed il riposo pomeridiano. Il servizio risponde alle

esigenze primarie di ogni bambino: educazione, cura, sviluppo armonico della propria persona, gioco e acquisizione dell'autonomia. Nella programmazione delle attività e dei tempi di funzionamento del micro nido è prevista la partecipazione dei genitori che collaborano nella concreta attuazione del piano educativo.

Attività

Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino, rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione, così come dettagliatamente previsto nel documento tecnico operativo contenente la descrizione delle modalità di attuazione del servizio predisposto dalla ditta aggiudicataria.

Ricettività

Il micro nido d'infanzia, deve prevedere uno spazio interno destinato ai bambini, di superficie utile netta non inferiore a mq. 6 per minore, nonché una superficie complessiva, tra spazi interni ed esterni, non inferiore a mq. 10 per minore. La ricettività massima è di 29 bambini di età compresa da 3 a 36 mesi.

Requisiti organizzativi e funzionali

Il servizio di micro nido d'infanzia è articolato sull'orario di apertura non inferiore alle 9 ore giornaliere, per un numero medio di partecipanti e di mesi, come riportato nel seguente prospetto:

Micro Nido n. minori	N.	orario giornaliero					
	mesi	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato
Lotto 1) Palomonte	10	9	9	9	9	9	
n. medio minori (15)	min. 6 - max 29						

Figure Professionali

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di figure professionali, in rispondenza a quanto previsto dal Catalogo regionale di cui al regolamento n.4/2014, il personale da impiegare nel micro nido d'infanzia si compone nel seguente modo:

Coordinatore - categoria D3/E1

Educatori Professionali - di III livello categoria D2

Personale ausiliario e di cucina, categoria B1

Le Spese varie

Spese generali

Costo pasti

Articolo 11 – Piano finanziario

A pena di esclusione, i concorrenti devono redigere apposito Piano Finanziario, coerente con l'offerta economica.

Esso, inoltre, deve essere scomposto nelle presenti voci:

spese per risorse umane (specificare per singolo operatore);

spese per oneri di gestione (pasti inclusi);

Articolo 12 – Variazioni quantitative dell'appalto

Il Soggetto aggiudicatario del Servizio deve garantire l'erogazione a tutti i richiedenti che ne abbiano i requisiti, certificati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice attraverso il proprio personale, trattandosi di appalto di servizi avente anche la natura di somministrazione e dunque di contratto aperto, anche in eccedenza al numero di utenti, di ore e di costo presumibilmente indicati dal bando e dal presente Capitolato.

La stazione appaltante si riserva, dunque, la facoltà di apportare agli interventi o nelle modalità del servizio quelle variazioni in aumento o diminuzione, che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto.

Dunque, l'impresa deve estendere automaticamente tutti gli interventi in caso di nuove utenze fermi restando i prezzi indicati nell'offerta allegata al contratto.

A tal proposito, il Soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare ai nuovi utenti il mantenimento degli standard di qualità tecnici ed economici, così come previsti dall'offerta presentata per l'aggiudicazione;

Dunque, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad offrire il servizio ai soggetti che l'ente aggiudicatario comunicherà, di volta in volta, in numero superiore a quello previsto solo presuntivamente nel bando di gara, trattandosi di contratto aperto e alle stesse condizioni di cui all'offerta presentata. Ci si avvale, infatti, di quanto disposto dagli artt. 11 R.D. 18-11-1923 n. 2440 e 120 del r.d. n. 827/24, pertanto l'aggiudicatario accetta di fornire il servizio alle stesse condizioni dell'offerta economica anche oltre il quinto del numero presumibile di destinatari del servizio.

In caso di aumento del numero di ore il Piano di Zona S3 ex S10 provvederà ad integrare il servizio con un ulteriore impegno di spesa, stabilendo che il maggiore importo dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta economica del soggetto aggiudicatario, dunque essere ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

La misura dell'integrazione contrattuale sarà pari al costo orario offerto dall'aggiudicatario, per ciascuna ora di servizio prevista in più rispetto alle ore preventivate.

Per l'ipotesi di diminuzione dell'appalto si applica l'art. 12 del D.M. n. 145/2000. L'aggiudicatario, pertanto, accetterà di svolgere il servizio per un importo in diminuzione pari al costo orario offerto dall'aggiudicatario, per ciascuna ora di servizio effettuata in meno rispetto alle ore preventivate; l'eventuale importo rideterminato in diminuzione dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta economica del soggetto aggiudicatario, dunque essere ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

Resta ferma in ogni caso la facoltà di proroga del servizio appalto alle stesse condizioni.

Articolo 13 – Personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto, nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi, al rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale stesso. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge per la responsabilità civile e contro gli infortuni. Il personale dell'impresa deve essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio, al di fuori dell'orario di lavoro.

Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. La Ditta si obbliga quindi all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi.

Inoltre, il personale da impiegare dovrà essere in possesso dei requisiti professionali (Liv I e Liv II) previsti appositamente dal Catalogo regionale, di cui al Regolamento n. 4/2014, oltre all'esperienza documentata in servizi per la prima infanzia, pena la revoca del contratto.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero l'impresa deve impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12.06.90, n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici

essenziali, fatto salvo l'obbligo, a totale carico dell'impresa, di informazione a domicilio di tutti gli utenti secondo le modalità di cui al successivo comma.

La richiesta di eventuale sospensione del lavoro deve essere inviata almeno 30 (trenta) giorni prima alla stazione appaltante, fatto salvo l'onere di informazione ai soggetti destinatari del servizio a totale carico dell'impresa in merito alla data di sospensione, la data di recupero e di ripresa del servizio e il tipo di servizio in sospensione.

L'Aggiudicatario è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato.

All'avvio del servizio la ditta dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante, con specificata la relativa qualifica, suddividendolo tra personale a contatto diretto con l'utenza e personale non a contatto diretto. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum professionale e formativo. I titoli di studio e professionali richiesti sono da identificarsi, tassativamente, in relazione allo specifico servizio/intervento, secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Capitolato e al Catalogo regionale (Cod. nomenclatore B1).

L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica di requisiti. Qualsiasi inserimento o sostituzione deve essere comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio.

Se durante il periodo di gestione contrattuale, unità di personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato incorrono in procedimenti penali che, a norma di legge, non sono compatibili con l'esecuzione delle attività contrattuali, l'Aggiudicatario è tenuto a esonerarlo dal servizio e a provvedere, immediatamente, alla adeguata sostituzione.

Il soggetto gestore è tenuto ad indicare un proprio referente quale diretto interlocutore della stazione appaltante per tutto quanto concerne la gestione del servizio e deve essere sempre reperibile; egli deve attenersi a tutte le indicazioni della stazione appaltante, attivando immediatamente gli addetti ai servizi interessati ed essere presente in modo costante presso la sede del Piano di Zona S3 ex S10 e il Comune ove si svolge il servizio.

Il personale a contatto con l'utenza dovrà garantire un comportamento gentile, rispettoso e irreprensibile, dovrà essere dotato di abbigliamento adeguato allo svolgimento dei compiti assegnatigli e di tesserino di riconoscimento. Il personale dovrà riferirsi alla persona e alla sua famiglia in modo comunicativo e partecipativo, cercando di coinvolgere gli uni e gli altri e invitandoli al dialogo. Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza degli utenti ai quali viene fornito il servizio al fine di uniformarsi a tali esigenze di riservatezza. Il personale impiegato nel servizio sarà tenuto al segreto professionale.

Il personale impegnato per le prestazioni sopra elencate deve inoltre avere i seguenti requisiti: capacità di lavorare in équipe con gli altri operatori e con le altre professionalità; capacità di rispettare il programma predisposto dal personale del Piano di Zona S3 ex S10; capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio degli utenti; capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni e al corretto utilizzo delle risorse.

Il personale dovrà possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.

L'Amministrazione si riserva di richiedere alla Ditta, e la medesima accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con la persona anziana e/o il suo nucleo familiare.

Sarà cura del soggetto aggiudicatario provvedere regolarmente e mensilmente al pagamento delle spettanze in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori, indipendentemente dalle erogazioni disposte in suo favore dal Piano di Zona Ambito S3 ex s10, e ciò al fine di evitare disfunzioni,

manchevolezze e malcontento da parte dei predetti operatori, a tutto danno degli utenti assistiti e del servizio stesso.

Articolo 14 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 dello stesso decreto legislativo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nella Busta A – Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione:

1) dichiarazione, in carta libera, secondo lo schema “Allegato 2”, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente attestante:

l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, tra quelli indicati all'art. 6, per i quali non ha fatto ricorso all'avvalimento.

2) dichiarazione, in carta libera, secondo lo schema “Allegato 3”, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria attestante:

il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;

che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Piano di Zona Ambito S3 ex s10 a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell'impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali;

che la stessa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;

3) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, deve riportare le seguenti indicazioni minime:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

4) ogni documentazione idonea a provare la natura del vincolo tra le società (collegamento/controllo societario, vincolo di partecipazione, vincolo formale, ecc.) e la effettiva disposizione dei mezzi, strutture e risorse di soggetti terzi, ai fini delle prestazioni contrattuali. In tal caso, la società dei cui mezzi si avvarrà la concorrente risponderà in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Articolo 15 – Assicurazioni

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale:

- assicurazione INAIL obbligatoria per legge;

- polizza assicurativa contro gli infortuni;
- polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Il Soggetto aggiudicatario del servizio/intervento si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato nell'esecuzione del servizio/intervento previsto dal presente Capitolato.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti.

L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso l'amministrazione aggiudicatrice, i terzi ed i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'amministrazione stessa, salvo gli interventi in favore dell'aggiudicatario da parte di società assicuratrici.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà garantire idonea copertura assicurativa, con massimali di importo non inferiore ad €1.550.000,00 per ogni sinistro e di €516.500,00 per persona.

Detta polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato; copia della polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto e in caso di pagamento frazionato del premio, l'aggiudicatario è tenuto a presentare all'amministrazione regolari quietanze di pagamento del premio previsto.

Articolo 16 – Locali, e materiali di consumo

I locali, gli impianti e le aree di pertinenza ove si svolgono le attività dei Micro Nidi d'infanzia sono di proprietà del Comune di Palomonte (Loc. Bivio via Tempa Gaudiana).

I materiali di consumo compresa la manutenzione ordinaria (pulizia) sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Le spese di consumo (luce, riscaldamento, acqua, tassa sui rifiuti) e le spese di manutenzione straordinaria (lavori di riparazione impianti e lavori di manutenzione edilizia) sono a carico del Comune di Palomonte.

L'eventuale servizio di trasporto ed accompagnamento dei destinatari è a totale carico dell'aggiudicatario. Il trasporto deve essere coerente con le esigenze delle famiglie dichiarate nel Progetto educativo e svolto con mezzi in possesso dei requisiti tecnici e costruttivi, nonché assicurativi e normativi previsti dalla normativa vigente.

Il Soggetto aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno procurato a persone o cose in ragione dei propri servizi di trasporto, locali, e materiali di consumo. La stessa deve, in ogni caso, adottare tutti gli accorgimenti tecnici procedurali, nonché quant'altro necessario, per prevenire che si verifichino danni a terzi, con particolare riferimento ai destinatari, all'Amministrazione aggiudicatrice e al personale impiegato. L'Ente aggiudicatario non potrà richiedere all'utente alcun corrispettivo per il servizio prestato e per i materiali utilizzati nell'effettuazione del servizio.

Articolo 17 – Efficacia del contratto

Il contratto è impegnativo per l'Aggiudicatario dalla data di avvio del servizio, sotto riserva di legge e nelle more della sua stipula formale, sussistendo la necessità di non interrompere la continuità delle prestazioni, in attesa dell'acquisizione della documentazione relativa alla ditta aggiudicataria in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sugli appalti, approvato dal D.Lgs 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 18 – Recesso dell'Amministrazione Aggiudicatrice

Ai sensi dell'art. 345 R.D. n. 2248/1865 all. F, resta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore dell'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite ed un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del danno. Il recesso deve essere comunicato all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla sua notificazione.

Articolo 19 – Vincolo giuridico, verifica documentale, stipula del contratto

La Ditta aggiudicataria può ritenersi vincolata all'offerta entro 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta, decorsi i quali potrà svincolarsi. Successivamente all'esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario sarà chiamato a presentare la seguente documentazione, occorrente per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e a verifica della veridicità di quanto autocertificato al momento della presentazione dell'offerta:

1. Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni per gli operatori impiegati nel servizio, aventi validità per tutta la durata del contratto.
3. Autocertificazione del legale rappresentante (DPR 445/2000) di avere ottemperato a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008;
4. Elenco personale da impiegare;
5. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia una costituenda ATI, il mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le seguenti prescrizioni:
 - a) risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto;
 - b) contenere la procura conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo;
 - c) contenere mandato gratuito e irrevocabile, se non per giusta causa, e la cui revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione;
 - d) rappresentanza al mandatario, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia, l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti;
 - e) la facoltà per l'amministrazione, in caso di fallimento e/o di liquidazione volontaria dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato, ovvero di recedere dal contratto;
 - f) l'impegno dell'impresa mandataria, in caso di fallimento e/o liquidazione volontaria di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, ad eseguire il servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti o indicando altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità.

Previo esito positivo della verifica documentale, si procederà a stipulare specifico contratto relativo all'oggetto del presente Capitolato ed a tutti gli altri obblighi conseguenti all'offerta presentata. Se l'Aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione per la firma del contratto, o nel diverso termine comunicato, è considerato rinunciatario e nei suoi confronti l'Amministrazione aggiudicatrice adotta tutti i provvedimenti per ottenere il risarcimento dei danni.

In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito. Il luogo della stipula del contratto è quello della sede dell'Amministrazione aggiudicatrice

Articolo 20 – Liquidazione fatture

L'Aggiudicatario deve trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice idonea fatturazione elettronica riportante i seguenti dati:

Denominazione Ente: Comune di Palomonte – Piano di Zona S3 ex S10;

Codice Univoco: UFVPGJ

Codice Fiscale: 82002370656;

Partita IVA: 01072160656

PEC: protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it;

La fattura dovrà essere preceduta da apposita rendicontazione relativa all'attuazione del servizio affidato, composta da:

relazione sull'andamento del servizio;

elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l'utenza, con il dettaglio, per ciascuna unità di personale, relativo all'anno, al mese, al giorno del mese, al giorno della settimana, all'ora di inizio della prestazione, all'ora di termine della prestazione, all'ora di eventuali interruzioni, sospensioni e ripresa della prestazione, al totale dei giorni e delle ore impegnate per l'attuazione dei servizi/interventi eseguiti;

elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio in attività che non prevedono il contatto diretto con l'utenza: coordinamento, équipe, supervisione, tavoli di concertazione e di partecipazione, formazione e aggiornamento, altre attività specificate e motivate;

elenco degli utenti ai quali è stato effettuato il servizio, con il dettaglio, per ciascun utente, relativo all'anno, al mese, al giorno del mese, al giorno della settimana, all'ora di inizio della prestazione, all'ora di termine della prestazione, all'ora di eventuali interruzioni, sospensioni e ripresa della prestazione, al totale dei giorni e delle ore impegnate per l'attuazione dei servizi/interventi eseguiti;

copie delle buste paga di ogni operatore impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l'utenza e non, con allegati assegni o altri documenti attestanti l'effettivo pagamento del compenso ad essi spettante (non è ammesso il pagamento in contanti);

copie dei documenti attestanti il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali di ogni operatore impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l'utenza e non (Mod. F24 o altro).

I documenti sopra elencati possono essere riferiti ad avanzamenti di spesa mensili o massimo bimestrali e devono pervenire all'Ufficio del Piano di Zona S3 ex S10 con cadenza minima trimestrale. Essi sono tutti necessari per la disposizione di pagamento da parte del responsabile amministrativo dell'ente aggiudicatore.

In caso di ritardo nella presentazione della rendicontazione superiore al periodo massimo del trimestre si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del 1% del compenso globale mensile per ciascuna inadempienza contestata. Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Non si dà corso ad alcun pagamento se il Soggetto aggiudicatario non ha curato, presso l'Amministrazione aggiudicatrice, gli adempimenti stabiliti per la validità del contratto stesso.

Le somme spettanti all'Aggiudicatario per il servizio eseguito e per quello in corso di esecuzione non possono essere dal medesimo cedute, nè delegate senza il previo assenso dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando l'eventuale normativa di esenzione.

Potranno essere autorizzate diverse procedure di pagamento (es.: pagamento a mezzo bonifico bancario con spese a carico dell'impresa), su richiesta dell'impresa stessa, senza che ciò, tuttavia, comporti diversa domiciliazione dell'obbligazione; le parti si danno, infatti, reciprocamente atto che, ad ogni effetto civilistico, la prestazione pecuniaria è comunque esigibile unicamente al domicilio della Stazione Appaltante (cd. obbligazione quèrable).

L'impresa, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall'impresa stessa.

Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dall'Amministrazione appaltante all'impresa la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere alla ditta aggiudicataria le copie dei contratti stipulati per ogni operatore impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l'utenza e non.

Articolo 21 – Verifiche e controlli

Verifiche e controlli, anche a campione, sono realizzati, a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice, per tutta la durata del contratto, sia presso il luogo dove si attua il servizio, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento.

Sono previste eventuali azioni di verifica e controllo concordate con le associazioni dei consumatori e, più in generale, con i soggetti di cui al comma 6, art. 1, L. 328/00.

Le azioni di verifica e controllo possono essere realizzate e/o integrate con percorsi di valutazione della qualità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, appositamente incaricati da quest'ultimo.

L'Aggiudicatario, con l'accettazione del presente Capitolato, è edotto ed accetta le azioni di verifica e controllo sulle attività/azioni oggetto del Capitolato stesso.

Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico, e formale, verbale, a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso che inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l'attuazione del servizio/intervento siano rese evidenti da verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di ripetere e/o rifare, nei termini indicati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice, per intero, o parzialmente a seconda dei casi, il servizio per il quale sono state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato.

Qualora i servizi, per intero ovvero parzialmente, contestati dall'Amministrazione aggiudicatrice non sono tempestivamente ripetuti e/o rifatti dall'Aggiudicatario, l'Amministrazione aggiudicatrice applica le penali previste dal presente Capitolato.

Articolo 22 – Principi sull'erogazione dei servizi (Direttiva del PCM del 27/10/94)

La ditta aggiudicataria si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, che sono i seguenti: Eguaglianza, Imparzialità, Continuità, Partecipazione, Standard, Informazione agli Utenti, Rimborso.

L'inosservanza da parte della ditta aggiudicataria dei principi stabiliti dalla Direttiva del P.C.M. del 27/10/94 per l'erogazione del servizio costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente e dunque viene fatta valere in sede di penali e di provvedimenti di autotutela decisoria e sanzionatoria e di giuste cause di risoluzione negoziale.

I servizi in appalto contemplati nel presente capitolato non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tali servizi, la stazione appaltante, previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'impresa per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto in materia di penali, clausola risolutiva espressa, risoluzione, decadenza e revoca.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo, degli estremi di reato, di cui all'art. 340 C.P. la stazione appaltante segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Articolo 23 – Penalità e cause di risoluzione

Nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

La riduzione del 1% del compenso globale dell'appalto sarà disposta, previa diffida, per ogni contestazione conseguente al mancato rispetto di quanto previsto dall'aggiudicatario medesimo con la presentazione dei documenti di cui all'art. 6, punto 1, lett. b).

La riduzione del 1% del compenso globale dell'appalto sarà disposta, previa diffida, per ogni contestazione conseguente al mancato rispetto degli ulteriori obblighi contrattuali.

In tali casi l'amministrazione procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro termine perentorio. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si darà corso all'applicazione delle penali.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Aggiudicatario, dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, e viene trattenuto mediante deduzione sulle emettende fatture. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine perentorio di cinque giorni, a partire dal primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della formale richiesta da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, secondo quanto dispone l'art. 1662 del c.c., accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del progetto e dell'offerta come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione aggiudicatrice può fissare un congruo termine entro il quale il Soggetto aggiudicatario si deve uniformare alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale essa ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all'art. 1456 del c.c., incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti. A titolo esemplificativo, è pronunciata la decadenza della gestione, previa diffida a provvedere, nei seguenti casi :

- reiterata violazione degli obblighi assunti con il contratto, risultante da contestazioni dell'Amministrazione appaltante;
- mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;

per gravi ed accertate contravvenzioni degli obblighi di cui al presente capitolato o al contratto.

Il Piano di Zona S3 ex S10 inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento in concessione del servizio, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il Concessionario, nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico.

Il Soggetto aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste dalla normativa vigente.

In tutti i casi di decadenza dall'affidamento, essendo il presente affidamento caratterizzato dall'interesse pubblico concreto ed attuale prevalente, l'amministrazione porrà in essere quanto possibile per garantire la continuità delle prestazioni e dunque, con mero atto dirigenziale può far effettuare il servizio da altro Soggetto avente i necessari requisiti giuridici e tecnici previsti dal presente Capitolato, dando priorità ad eventuale Soggetto idoneo che ha partecipato all'aggiudicazione del servizio previsto dal presente Capitolato, ovvero ricorrendo a procedura d'urgenza.

Articolo 24 – Osservanza della normativa, obblighi e oneri

L'Impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose, sia di proprietà dell'Amministrazione che di terzi.

L'Impresa sarà pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili, nell'esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopra specificati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, l'impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dalla stazione appaltante, facendo salva la facoltà dell'impresa di presentare, anche a mezzo fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive.

L'impresa avrà l'obbligo di far osservare ai propri dipendenti, durante l'espletamento del servizio, le norme precisate nel presente capitolato oltre che tutte le Leggi, i Regolamenti ed i provvedimenti di ambito statale, Regionale e comunale in vigore e successivi all'atto dell'affidamento dell'appalto. Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato l'impresa si impegna a propria cura e spese a provvedere:

— all'adozione di materiale di comunicazione e divulgazione del servizio, entro 30 giorni dalla stipula del contratto;

— al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'impresa appaltatrice per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato;

— all'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;

— all'obbligo di sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti dell'impresa ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'aggiudicatario terrà sollevato il Comune di Palomonte, capofila del Piano di Zona S3 ex S10 da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'esecuzione del servizio.

La impresa si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La impresa regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

La impresa è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la impresa anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, l'amministrazione appaltante provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla impresa.

Articolo 25 – Il subappalto e le responsabilità relative

E' vietato all'Aggiudicatario cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative al servizio/intervento oggetto del contratto.

Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nascondere fanno sorgere nell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 26 – Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese di contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti sono per intero a carico del Soggetto aggiudicatario

Articolo 27 – Domicilio e Foro competente

L'Aggiudicatario è tenuto al momento della stipula del contratto ad eleggere il proprio domicilio ai fini e termini legali ed il nominativo del responsabile del servizio di riferimento, nonché tutte le eventuali variazioni.

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto relativo al presente servizio non saranno deferite in arbitrato, ma si procederà tramite deferimento all'Autorità Giudiziaria ordinaria presso il competente foro di Salerno.

Articolo 28 - Diritto di recesso a fronte convenzioni CONSIP migliorative

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 del D.L n. 95/2012 convertito in Lg. 7/8/2012, n. 135, si precisa che l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, c.1, Lg. n. 488/99 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3, Lg. n. 488/99.

Articolo 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari

E' fatto obbligo all'appaltatore di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche anche non in forma esclusiva, onde consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

In particolare dovranno comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel citato art. 3 della Legge 136/2010 costituirà causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 30 - Norme di comportamento dei collaboratori e/o dipendenti dell'impresa appaltatrice – incompatibilità ex dipendenti comunali – trasparenza

L'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Palomonte. Tali codici sono consultabili e possono essere scaricati dal sito web www.comune.palomonte.sa.it. La violazione degli obblighi di comportamento previsti nei codici sopra citati per quanto compatibili, comporteranno per l'amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazioni, la stessa sia ritenuta grave. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta il fatto per iscritto al contraente, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove queste non fossero accoglibili si procederà alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 i dipendenti dell'Ente che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dei Comuni di Palomonte e San

Gregorio Magno, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in apposita sezione chiamata "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, le informazioni relative alla procedura di scelta del contraente con i riferimenti relativi all'affidamento dei lavori, servizi e forniture.

Articolo 31 – Documentazione del servizio e tutela della privacy

I dati di cui l'Ambito S3 ex S10 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) recante disposizioni sul trattamento dei dati personali. I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite.

Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto.

Ogni documento relativo all'esecuzione del presente Capitolato è trattato nel rispetto del codice sulla privacy.

Articolo 32 – Tirocini, Servizio Civile e Volontariato

L'Affidatario può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

Tali collaborazioni devono essere concordate, ai fini di un congruo ed opportuno inserimento di tali particolari risorse umane, nonché autorizzate dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Il Soggetto affidatario è tenuto su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ovvero può prevedere autonomamente attraverso proprie convenzioni, all'inserimento, a scopo di tirocinio, presso ogni servizio/intervento, di allievi eventualmente anche frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti Pubblici, per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti.

Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del Soggetto aggiudicatario.

Articolo 33 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (ad eccezione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica e a quelle che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della documentazione prodotta) potranno essere sanate secondo le disposizioni di cui all'art. 83 del Codice degli appalti, attraverso la procedura del Soccorso Istruttorio, mediante il versamento della sanzione pecuniaria pari all'1% dell'importo di gara. In tal caso, il concorrente deve entro 7 (sette) giorni, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non è necessaria la regolarizzazione, né viene applicata alcuna sanzione.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, c. 9, del Codice degli appalti, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

Articolo 34 – Sede e Responsabile del procedimento

La sede dell'Amministrazione aggiudicatrice competente per il presente procedimento è la seguente: Via A. Massa, 2, 84020 Palomonte (SA).

Ogni interessato all'appalto potrà rivolgersi per qualsiasi corrispondenza, comunicazione o richiesta all'Ufficio di Piano Ambito Sociale S3 ex S10, Corso Umberto I, 19 Palomonte (SA).

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 241/1990, la responsabilità del presente procedimento è affidata al Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Articolo 35 – Rinvio

Tutti gli oggetti rinvenuti dal personale dell'impresa nell'espletamento del servizio, che non siano da considerarsi rifiuti, devono essere depositati nella stazione appaltante per la consegna al legittimo proprietario.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati e della consegna dei servizi da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di piena conoscenza della normativa vigente in materia.

La stazione appaltante provvede a trasmettere all'impresa tutte le deliberazioni, ordinanze, ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non previsto si applica la normativa vigente in materia di appalto di servizi e di somministrazione in quanto compatibili.

Palomonte

Il Resp.le Coordinatore del PdZ S3 ex S10
Antonio Armando GIGLIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Palomonte, 21/08/2018

Il Responsabile - PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10
F.to ANTONIO A. GIGLIO

**N° 880 del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi **21/08/2018** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **05/09/2018**.

L'impiegato
F.to ANTONIO A. GIGLIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li 21/08/2018

Il Responsabile
ANTONIO A. GIGLIO
